



Fall. n. 6/2022 RIZZI-GORGOGLIONE

**TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO FALLIMENTI**

Il Giudice designato con provvedimento del Presidente di Sezione civile;
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 22.12.2022;
Letti il piano del consumatore del 9.6.2022 e l'integrazione del 10.11.2022 depositati nell'interesse di Rizzi Ruggiero Ambrogio e Gorgoglione Gaetana;
Letta la relazione del 13.6.2022 e la relazione integrativa del 9.11.2022 del dott. Filippo Cassetta (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

Rilevato:

- che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € **285.925,20** (cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € **10.197,00**), di cui:

- a) € 30.054,73 quale debitoria derivante da finanziamento personale richiesto a Poste italiane spa, erogato da Deutsche Bank, ceduto pro-soluto a Marte Svp srl. (creditore chirografario);
- b) € 46.886,43 quale debitoria derivante da finanziamenti verso Ifis Npl s.p.a. (creditore chirografario);
- c) € 33.757,28 quale debitoria verso Compass spa (creditore chirografario);
- d) € 23.987,00 quale debitoria per un prestito sottoforma di cessione del quinto verso Banca Progetto s.p.a. (creditore chirografario);
- e) € 79.299,30 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario verso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (creditore ipotecario);
- f) € 10.448,34 quale debitoria derivante da finanziamento di Banca Popolare Pugliese, per un prestito in forma di cessione del quinto (creditore chirografario);
- g) € 59.685,01 quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione per tributi (creditore privilegiato);
- h) € 1.409,00 quale debitoria verso il Comune di Barletta (creditore privilegiato);

- che i ricorrenti, nell'espone la loro situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari:

- a) della comproprietà (per ½ del Rizzi e ½ della Gorgoglione) di un bene immobile, sito in Barletta, alla via Lacerenza n.61 (primo piano), composto da due vani ed accessori;
- b) della titolarità di una autovettura, meglio indicata nella relazione dell'OCC;
- c) di conti correnti cointestati aventi modesto saldo, meglio indicati nella relazione dell'OCC;

- che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. Rizzi è dipendente con contratto a tempo indeterminato del Comune di Barletta (in quanto custode di un campo sportivo) con un compenso medio mensile netto di circa € **800,00**, in virtù di cessioni volontarie di 1/5 a



Banca Progetto s.p.a. e a Banca Popolare Pugliese, per il complessivo importo di € 518,76;

- che Gorgoglione Gaetana è casalinga e percepisce una pensione di invalidità civile dell'importo di € **280,00**;

- che inoltre, i ricorrenti percepiscono anche un canone mensile pari ad € **270,00** in quanto - avendo la possibilità di utilizzare l'alloggio di servizio, messo a disposizione dal Comune di Barletta - a far data dal 2015 hanno stabilito di concedere in locazione l'immobile di loro proprietà già menzionato;

- che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dai medesimi e dai loro due figli maggiorenni Gianluca e Raffaella;

- che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € **1.050,00** mensili, ben al di sotto degli importi dei dati ISTAT relativi alla "*spese media mensile per consumi delle famiglie residenti al Sud nel 2020*";

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 8 anni e 8 mesi – 104 mensilità), la corresponsione di una somma pari ad € **500,00** mensili, tramite:

- a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori, secondo gli importi e la tempistica meglio indicati nel piano stesso);
- b) successivamente, a far data dall'omologa e dopo che siano onorati i crediti in prededuzione, il pagamento del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro (creditore ipotecario) con il versamento di n. 72 rate mensili da € 500,00 per una complessiva somma pari ad € 36.000,00 (che rappresenta il 45% della debitoria nei confronti della BNL);
- c) successivamente, a far data dal pagamento del creditore ipotecario, il pagamento del credito vantato da Agenzia delle Entrate per la Riscossione e dal Comune di Barletta (creditori privilegiati) con il versamento della complessiva somma di € 11.000,00 (che rappresenta il 18% della debitoria nei confronti dei creditori privilegiati) nelle seguenti tempistiche e modalità: verso il Comune di Barletta il versamento in un'unica soluzione dell'importo di € 263,62; nei confronti della Agenzia delle Entrate per la Riscossione il versamento di n. 1 rata mensile dell'importo da € 243,00 e n. 21 rate mensili da € 500,00 per una complessiva somma pari ad € 10.743,30;
- d) successivamente, a far data dal pagamento dei creditori privilegiati, il pagamento del credito vantato da Marte SPV, Banca IFIS spa, Compass spa, Banca Progetto e Banca Popolare (tutti creditori chirografari) con il versamento della complessiva somma di € 5.000,00 (che rappresenta il 3,45% della debitoria nei confronti dei creditori chirografari) nelle seguenti tempistiche e modalità: verso Marte SPV il versamento di n.10 rate mensili dell'importo ciascuna di € 103,10, per la complessiva somma di € 1.030,97; nei confronti della Banca Ifis spa il versamento di n.10 rate mensili dell'importo ciascuna di € 160,82 per una complessiva somma di €1.608,20; nei confronti della Compass spa il versamento di n.10 rate mensili dell'importo ciascuna di € 115,78 per una complessiva somma di €1.157,87; nei confronti della Banca Progetto il versamento di n.10 rate mensili dell'importo ciascuna di € 82,207 per una complessiva somma di € 822,75;



nei confronti della Banca Popolare di Puglia il versamento di n.10 rate mensili dell'importo ciascuna di € 37,20 per una complessiva somma di € 372,03;

- che, con il presente piano i ricorrenti mettono a disposizione la somma complessiva di € **62.197,00**, di cui € 10.000,00 mediante richiesta di acconto sul TFR maturato nei confronti del Comune di Barletta da parte del sig. Rizzi - giusta attestazione del Comune -, a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 295.724,09;

- che i ricorrenti possono offrire, come garanzia, lo stipendio del Rizzi, pari ad € 1.350,00 circa, gravato da cessioni volontarie per un importo di € 518,76, oltre l'entrata costituita dal canone di locazione, pari ad € 270,00 mensili, e la pensione di invalidità civile della Gorgoglione, pari ad € 280,00 mensili, per un totale pari ad € 1.900,00 (da cui va detratta la somma per cessioni volontarie del quinto);

considerato che nel piano viene precisato:

- che il Rizzi con il pensionamento percepirà a titolo di pensione un importo inferiore all'attuale stipendio e perderà il beneficio dell'alloggio di servizio, dovendosi trasferire con il nucleo familiare nell'immobile di proprietà e, pertanto, gli istanti non potranno più contare sul canone di locazione attualmente percepito;

-che la pensione di invalidità civile della Gorgoglione è soggetta a revisione e potrebbe venir meno;

- che non si è opposto all'omologazione del piano alcun creditore;

- che, all'udienza del 6.10.2022, i proponenti insistevano per l'omologa del piano del consumatore proposto ed il Giudice designato si riservava per la decisione;

- che, con ordinanza del 12.10.2022, il Giudice designato rimetteva la causa sul ruolo per integrazioni e chiarimenti, onerando *“l'OCC di chiarire se parte della debitoria comune sia riconducibile alla attività imprenditoriale della Gorgoglione e di relazionare per iscritto a questo Tribunale entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza nonchè di chiarire i profili relativi alla diligenza impiegata dai proponenti nell'assumere le obbligazioni contratte, posto che tale profilo è solo sinteticamente accennato”* ;

- che, nella relazione integrativa, l'OCC precisava che i debiti contratti dagli istanti sono per lo più stati assunti congiuntamente ed hanno natura personale, salvo parte dei debiti contratti dalla Gorgoglione; che tutti i debiti cointestati risultano essere stati richiesti personalmente dal Rizzi (che non ha mai svolto attività di natura commerciale), mentre la Gorgoglione assumeva soltanto la funzione di garante; che il prestito di € 32.250,00 risulta essere stato richiesto dal Rizzi a Poste Italiane Spa ed erogato da Deutsche Bank, per scopi di natura personale dello stesso, così come lo stesso contratto riporta (*“gestione necessità familiari correnti”*); inoltre, precisava che tale prestito solo in minima parte (€ 2.000,00) è servito per onorare alcune scadenze che riguardavano l'attività della Gorgoglione; che gli istanti hanno agito in buona fede e non hanno compiuto atti imprudenti in quanto la causa principale dell'indebitamento è individuabile nell'aggravamento dello stato di salute della Gorgoglione;

- che nella relazione integrativa il dott. Cassetta dava atto che nelle more del presente giudizio, sono sopravvenuti altri debiti e nel contempo si sono ridotte alcune esposizioni debitorie, e si palesava la necessità di rimodulare il piano;

- che pertanto i proponenti hanno riformulato un piano avente una durata complessiva di **8 anni e 8 mesi** con una corresponsione di una somma pari ad € **500,00** mensili, tramite:



- a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori, secondo gli importi e la tempistica meglio indicati nel piano stesso) con il versamento di n. 1 rata mensile, a mezzo di anticipo di TFR;
- b) successivamente, a far data dall'omologa e dopo che siano onorati i crediti in prededuzione, il pagamento del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro (creditore ipotecario) con il versamento di n. 68 rate mensili da € 500,00 per una complessiva somma pari ad € 34.000,00 (che rappresenta il 44,65% della debitoria nei confronti della BNL);
- c) successivamente, a far data dal pagamento del creditore ipotecario, il pagamento del credito vantato da Agenzia delle Entrate per la Riscossione, dal Comune di Barletta, da INPS e Agenzia delle Entrate direzione provinciale BAT (creditori privilegiati) con il versamento della complessiva somma di € 14.592,92 (che rappresenta il 18% della debitoria nei confronti dei creditori privilegiati) nelle seguenti tempistiche e modalità: verso il Comune di Barletta il versamento di n. 29 rate mensili da € 8,75 per una complessiva somma pari ad € 253,62; verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione il versamento di n. 29 rata mensile dell'importo da € 450,00 per una complessiva somma di € 13.049,42; verso l'Agenzia delle Entrate direzione prov.le BAT il versamento di n. 29 rata mensile dell'importo da € 32,20 per una complessiva somma di € 933,87; verso INPS il versamento di n. 29 rata mensile dell'importo da € 12,27 per una complessiva somma di € 356,01.
- d) successivamente, a far data dal pagamento dei creditori privilegiati, il pagamento del credito vantato da Marte SPV, Banca IFIS spa, Compass spa, Banca Progetto e Banca Popolare Pugliese (tutti creditori chirografari) con il versamento della complessiva somma di € 3.240,80 (che rappresenta il 2,30% della debitoria nei confronti dei creditori chirografari) nelle seguenti tempistiche e modalità: verso Marte SPV il versamento di n.7 rate mensili dell'importo ciascuna di € 98,75, per la complessiva somma di € 691,26; nei confronti della Banca Ifis spa il versamento di n.7 rate mensili dell'importo ciascuna di € 154,05 per una complessiva somma di € 1.078,39; nei confronti della Compass spa il versamento di n.7 rate mensili dell'importo ciascuna di € 116,11 per una complessiva somma di € 812,78; nei confronti della Banca Progetto il versamento di n.7 rate mensili dell'importo ciascuna di € 74,07 per una complessiva somma di € 518,47; nei confronti della Banca Popolare Pugliese il versamento di n.7 rate mensili dell'importo ciascuna di € 19,90 per una complessiva somma di € 139,91;

- che, con il presente piano i ricorrenti mettono a disposizione la somma complessiva di € **62.030,73**, di cui € 10.000,00 mediante richiesta di acconto sul TFR maturato con il Comune di Barletta da parte del Rizzi - con giusta attestazione del Comune - a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 308.312,66.

Tanto premesso,

OSSERVA

A) In ordine all'ammissibilità del piano e alla sua durata.



La proposta formulata da Rizzi Ruggiero Ambrogio e Gorgoglione Gaetana è ammissibile.

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata da Rizzi Ruggiero Ambrogio e Gorgoglione Gaetana è ammissibile dal punto di vista soggettivo (artt. 6 e 7 della legge n. 3/2012).

I ricorrenti possono essere definiti consumatori, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs.14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Si premette come, in relazione alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione *“il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista”* ovvero *“chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”* (Cass. 2016/1869).

Secondo la lettura estensiva già offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben poteva aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risultava ammissibile allorquando al momento della presentazione del piano fossero presenti i soli debiti al consumo, non già anche d'impresa.

L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato, per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di “consumatore”, prevedendo che rientri nel novero del *“consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Scomparso l'avverbio “esclusivamente”, è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

In seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e), il quale indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del Codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

In merito alla qualifica di consumatore di Gorgoglione Gaetana, la giurisprudenza ha evidenziato che, secondo la previsione della legge, per “consumatore” (legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento) si intende anche il soggetto che sia socio di una società di persone, gravato da debiti estranei a quelli sociali”, e *“può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012”* (così Trib. Mantova 08.04.2021). Più di recente, è stato ritenuto



ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato “*debiti di natura mista (sia di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito*” (Trib. Grosseto 22 giugno 2021).

Nella specie, l’indebitamento oggetto del piano è stato causato solo in minima parte dall’attività commerciale della Gorgoglione; ad oggi, inoltre, la stessa non svolge più alcuna attività imprenditoriale a causa della sua malattia e l’impresa risulta cancellata fin dal 31.12.2018.

Ciò premesso, ad avviso di questo Tribunale anche la sig.ra Gorgoglione Gaetana può qualificarsi consumatore.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l’ammissibilità del piano del consumatore in oggetto, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) della legge n. 3/2012, e dell’art. 2, co. 1, lett. e) del d. lgs. 14/2019.

Il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell’esperienza degli altri paesi dell’Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione di una procedura familiare non ostacola un’interpretazione estensiva del concetto di “debitore” di cui all’art.6, fino a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell’art. 6 - consiste nella non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz’altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest’ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04- 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

Rilievo decisivo assume comunque, in tal senso, il fatto che l’art. 7-bis della legge n. 3/2012, come introdotto dall’art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti (come nel caso di specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 ...”.

Quanto alla durata del piano (8 anni e 8 mesi dalla data di omologa), va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell’ambito della giurisprudenza



di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, reputa il Tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3/2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra chance), tenuto conto che solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr., in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha difatti sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni ricompresi nel patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in malafede o in modo fraudolento.

E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore".

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la



congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica dello stesso.

B) In ordine al requisito del sovraindebitamento.

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.3/2012, quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

È sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione del dott. Cassetta circa l'impossibilità oggettiva dei debitori di onorare gli impegni finanziari assunti alle scadenze prefissate principalmente per la intervenuta e non prevedibile malattia della Gorgoglione, che ha comportato la cessazione dell'attività lavorativa della stessa, la contrazione dei redditi ed un aumento delle spese, non preventivabili, del nucleo familiare, prevalentemente volte a coprire le cure mediche necessarie per la sig.ra Gorgoglione.

C) In ordine alla meritevolezza del piano.

Va premesso che, sul punto, la relazione dell'OCC parla di incolpevolezza del tutto evidente, rappresentata dalla necessità di contrarre nuovi debiti per far fronte ai debiti pregressi e ai bisogni primari familiari, cui si sono aggiunte negli ultimi anni le spese mediche dovute alle cure cui la Gorgoglione è stata sottoposta a causa della sua malattia.

Ciò posto, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis L. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto è sostenibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfacimento dei creditori, sebbene in via parziale (con falcidia del 55% circa del creditore privilegiato ipotecario, dell'82% dei creditori privilegiati e del 97% circa dei creditori chirografari) e dilazionata, con il conseguimento di una soddisfazione maggiore di quella conseguibile con l'ipotesi liquidatoria.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano l'OCC ha fondato il proprio giudizio sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Rizzi alle dipendenze del Comune di Barletta, nonché sulla percezione della pensione di invalidità civile riconosciuta alla Gorgoglione e del canone di locazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.

Non vi sono elementi, inoltre, per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse al futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il Gestore della Crisi ha osservato, infatti:

che i coniugi Rizzi-Gorgoglione decisero di acquistare un'immobile nel 2006 per farne stabile residenza del nucleo familiare e pertanto la BNL concesse ed erogò un mutuo fondiario al fine di acquistare l'immobile già menzionato;



che, con la crescita dei figli ed il conseguenziale aumento delle spese familiari, nel marzo 2011 la Gorgoglione decideva di avviare una attività di vendita al dettaglio;

che, per tale attività, i ricorrenti conseguivano dei prestiti e richiedevano agli Istituti di credito facilitazioni, onorando il debito in maniera puntuale;

che i ricorrenti, avendo ottenuto l'opportunità di trasferirsi gratuitamente presso l'alloggio messo a disposizione dal Comune di Barletta, decidevano di concedere in locazione l'immobile di loro proprietà e conseguentemente si accollavano ulteriori spese per la ristrutturazione dello stesso al fine di renderlo consono alle esigenze del conduttore e sostenevano, nel trasferirsi al nuovo alloggio, spese per il trasloco nonché per la ristrutturazione e l'acquisto del nuovo mobilio;

che la situazione dei ricorrenti mutava a partire dal 2016 quando la Gorgoglione scopriva di essere affetta da carcinoma alla mammella sinistra. La ricorrente si sottoponeva ad intervento di asportazione dei linfonodi a fine gennaio 2017 e, dall'aprile al giugno dello stesso anno, eseguiva quattro cicli di chemioterapia adiuvante e radioterapia sulla mammella residua, e iniziava ormonoterapia adiuvante della durata complessiva di cinque anni;

che tale situazione non ha più consentito alla Gorgoglione di portare avanti l'attività commerciale, chiusa il 31.12.2018;

che il nucleo familiare veniva esposto a numerosi ed importanti esborsi per visite mediche, visite specialistiche, spese farmacologiche, supporto psicologico attraverso terapeuti, costi di soggiorno legati a visite presso strutture lontane dal domicilio, così come si evince dalla relazione del Gestore della crisi.

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione messa a disposizione, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente, ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti degli istanti (che, negli ultimi cinque anni, hanno mantenuto una normale condotta finanziaria), quanto piuttosto alla non prevedibile malattia della Gorgoglione che ha comportato la cessazione dell'attività lavorativa della stessa, una contrazione dei redditi ed un aumento delle spese non preventivabile.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare e dalle spese necessitate dalla condizione di salute della Gorgoglione.

Occorre inoltre rilevare che, con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa, è stato novellato anche il requisito della meritevolezza. E difatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza



osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, valorizzando anche la colpa lieve.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente, è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce - tra i presupposti di accesso al piano del consumatore - che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Ora, in primo luogo, va detto che il legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Va però ribadito che il giudizio di meritevolezza non è estraneo alla ratio legis della riforma. Anzitutto, viene precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, con ridimensionamento del giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi, infatti, potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo il ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto, particolarmente elastica ed estensiva (v. Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come i debitori abbiano fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare l'acquisto della casa coniugale, l'aumento delle spese dovuto alla crescita dei figli, l'avvio dell'attività commerciale della Gorgoglione e, negli ultimi anni, le spese mediche della Gorgoglione.



L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è invece addebitabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi degli stessi.

Sicché, il profilo di colpa, qualora sussistente, dovrebbe tutt'al più ravvisarsi nel fatto di aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter va tuttavia escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, si evidenzia che, nella valutazione della colpa del consumatore, non si possa prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Da una interpretazione letterale degli artt. 9 co. 3 lett. e), e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., si evince come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali che non gli consentono di intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

È evidente difatti che gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, per cui eventuali profili di colpa del consumatore, quand'anche configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (tra le altre, Tribunale Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui *"... dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio"*).

Peraltro, non può sottacersi che (v. Trib. Verona, 5 febbraio 2021) una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.



Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando, nel 2012, ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in un contesto disciplinare volto a contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie – di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento: ai debitori cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a loro imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Ciò premesso, dalla relazione originaria del dott. Cassetta si desume che i ricorrenti non hanno colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versano, essendo tale situazione riconducibile soprattutto dalla malattia della sig.ra Gorgoglione e alla impossibilità della stessa di condurre l'attività commerciale, con riduzione significativa degli introiti per il nucleo familiare.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il sovraindebitamento finale è stato la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza,

D) In ordine all'alternativa liquidatoria.

Con riguardo alla convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, va detto che il patrimonio liquidabile dei ricorrenti è costituito dalla comproprietà (per ½ del Rizzi e ½ della Gorgoglione) di un bene immobile, sito in Barletta, alla via Lacerenza n.61 (primo piano), composto da due vani ed accessori al foglio 128, particella 496, sub.5, categoria A/4. Sull'immobile grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo fondiario in favore della BNL.

Ai fini della valutazione dell'immobile sopra enucleato si è fatto riferimento alla perizia presentata dagli istanti, depositata in atti, il cui valore stimato è pari ad **euro 47.000,00**.

Il piano proposto può essere omologato, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 3 del 2012: *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene, dovendo invero l'alternativa



liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona 20.7.2016).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, va rilevato che, in base al piano presentato, vi sarebbe una soddisfazione pari a circa il 45% rispetto al debito originario per il creditore ipotecario, al 18% per i creditori privilegiati e a circa il 2% per i creditori chirografari, sebbene in un arco temporale di 8 anni e 8 mesi; peraltro, si consentirebbe ai proponenti di conservare l'immobile di loro proprietà che, con il pensionamento del Rizzi, ritornerà ad essere adibito ad abitazione del nucleo familiare, tenendo conto che gli istanti perderanno il beneficio dell'alloggio di servizio nel momento del pensionamento del ricorrente.

Ciò premesso, il piano si prospetta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ipotecato è di circa € 47.000,00, è noto che dalla vendita all'incanto, ed in particolare da quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che possono essere effettuati prima dell'aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 36.000,00, e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione; considerati inoltre i costi della procedura comprensivi dei compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di 34.000,00 per il creditore ipotecario (pari al 45% del credito), oltre il pagamento (sia pure falcidiato) degli altri creditori, il sacrificio dei creditori in rapporto alla dilazione temporale proposta si presenta equilibrato.

La proposta è dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, il piano deve essere omologato.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che insorgano nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, ex art. 13 L. 3/12.

Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo valutate nel corpo del provvedimento di natura concorsuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

1) omologa il piano del consumatore proposto da RIZZI RUGGIERO AMBROGIO (C.F. RZZRGR62T07A669N), nato a Barletta il 7.12.1962, e GORGOGNONE GAETANA (C.F. GRGGTN67T62A669N), nata a Barletta il 22.12.1967;



2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;

3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

4) letto l'art. 12-bis, co. 3, della L. n. 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Cassetta;

5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della legge n.3/2012.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, dott. Filippo Cassetta.

Trani, 15.3.2023

Il giudice
Giulia Stano

